



# Le spese di rappresentanza

Marco Catalano

Webinar 15.10.2024

- ▶ Inerenza alla funzione istituzionale dell'ente

- ▶ mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo

- ▶ Devono ricoprire il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa

- ▶ Sono strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

- ▶ devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata

- ▶ NON costituiscono rappresentanza

- ▶ Liberalità;
- ▶ Ospitalità;
- ▶ Piccoli generi di conforto;
- ▶ Omaggi o pranzi offerti agli amministratori o ai dipendenti;
- ▶ Oppure ai collaboratori dell'ente;
- ▶ Spese connesse alla attività politica



- ▶ Appostazione in bilancio

# Art. 16, comma 26, d.l. nr. 138 del 2011



- ▶ 26. Le spese di rappresentanza sostenute **dagli organi di governo** degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'*articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

# Il limite, art. 6, comma 8, d.l. nr. 78 del 2010



- ▶ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità** e di **rappresentanza**, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

# E la cessazione di efficacia



- ▶ A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria **cessano di applicarsi** le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
  - ▶ .....,
  - ▶ b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

# Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delibera, 24/03/2023, n. 57



- ▶ Ai fini della riduzione dei costi degli apparati istituzionali, l'art. 16, D.L. n. 138/2011, reca specifiche prescrizioni in tema di "riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali". In particolare, ai sensi del c. 26 "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale (..) ". Il decreto del 23 gennaio 2012, adottato in conformità al sopra citato disposto normativo, riporta, in allegato, lo schema tipo del suddetto prospetto, in cui sono individuati i suoi elementi essenziali e i presupposti di legittimità della spesa stessa. Per espressa previsione di legge, il prospetto forma parte integrante del rendiconto, costituendone un allegato obbligatorio. Il c. 26, art. 16, D.L. n. 138/2011 disciplina l'obbligo di redazione, sottoscrizione, allegazione, pubblicazione e trasmissione del "prospetto" delle spese di rappresentanza sostenute "dagli organi di governo degli enti locali". E questo al fine di "dare il conto" (obbligo di allegazione al rendiconto) di questa tipologia di spese, proprio alla luce della loro natura discrezionale, consentendo - al contempo - a questa Corte di verificarne la conformità, in termini di "an" e di "quantum", ai principi di sana gestione finanziaria e, quindi, di buon andamento dell'agere pubblico (art. 97 Cost.) (obbligo trasmissione) e di informare la collettività amministrata in merito al "modus" d'impiego delle risorse pubbliche (obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale). I suddetti adempimenti devono essere effettuati anche nel caso in cui l'ente non abbia sostenuto alcuna spesa di rappresentanza nell'esercizio di riferimento, e ciò anche al fine di dare evidenza, ai fini del controllo e dell'informativa alla collettività amministrata, della mancanza di tale tipologia di oneri nell'esercizio considerato. Il menzionato decreto ministeriale individua espressamente i soggetti a cui è intestato l'obbligo di "compilazione" (segretario dell'ente e responsabile del servizio finanziario) e di "sottoscrizione" del prospetto (segretario dell'ente, responsabile del servizio finanziario e organo di revisione). La sottoscrizione "collegiale" del prospetto, infatti, mira a responsabilizzare ciascuno dei soggetti coinvolti nell'adempimento, ognuno per quanto di rispettiva competenza, e ciò anche in termini di veridicità dei dati dichiarati e di tempestività degli adempimenti richiesti. Il contenuto e la forma specificamente prescritti dal D.M. del 2012 non ammettono atti o provvedimenti "equipollenti". In questa prospettiva, il coinvolgimento dell'Organo di revisione assume una rilevanza sostanziale, e ciò alla luce della sua funzione di "ausilio qualificato" - alle Sezioni regionali di controllo di questa Corte - nel controllo della "sana gestione" del bilancio pubblico.

# Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delibera, 27/12/2022, n. 151



- ▶ .....
- ▶ Quanto premesso, la Corte accerta la violazione da parte del Comune del c. 26, art. 16, D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, e dall'art. 2, D.M. 23 gennaio 2012, per: a) l'irregolarità del prospetto delle spese 2021, nella parte in cui non risulta sottoscritto anche dal Segretario comunale; b) mancata pubblicazione sul sito istituzionale, nella specifica voce della sezione Amministrazione trasparente, dei prospetti delle spese 2020 e 2021.

# Corte dei Conti Campania, Sez. contr., Delibera, 03/04/2019, n. 77



- ▶ Nell'attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica, come si evince dall'art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122). Conseguentemente, le spese in questione sono sottoposte agli specifici vincoli di contenimento di cui al citato art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e al regime di cui all'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011, integranti normativa inderogabile, non aggirabile per il tramite di disposizioni regolamentari adottate dal singolo Ente.

# Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delibera, 16/03/2018, n. 1



- ▶ Le spese di rappresentanza ammissibili e da assoggettare a limiti di spesa nonché a rilevazione in apposito allegato al rendiconto, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale ex art. 16, D.L. n. 138 del 2011 devono essere qualificate non tanto in ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che li connotano. Rientrano in tale tipologia di oneri le spese per attività rivolte all'esterno, non consistenti nell'esercizio di funzioni istituzionali, ma ad esse strettamente inerenti perché tese alla valorizzazione delle funzioni stesse e, più in generale, alla promozione del ruolo e dell'immagine dell'Ente che le pone in essere. Esulano da tale ambito, di contro, le spese che rientrano nell'attività tipica e nelle competenze dell'ente, rappresentando una modalità d'estrinsecazione dell'attività amministrativa in un determinato settore in conformità agli obiettivi programmati e non sostenute in modo episodico. Pertanto, non sono assoggettate agli obiettivi specifici di contenimento di cui all'art. 6, comma 8, D.L. n. 78 del 2010, le spese relative ad attività espressione delle competenze proprie dell'Ente, poste in essere non in modo episodico quanto piuttosto in conformità a specifici programmi sviluppati nel corso degli anni e suscettibile di apposita regolamentazione. In ogni caso, rientra nell'esclusiva competenza dell'ente locale la determinazione in concreto della categoria in cui classificare la spesa e la dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti, che devono essere adeguatamente motivati e sufficientemente documentati. Resta fermo che le relative attività, laddove non soggette ai limiti in esame, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia e ai limiti generali di bilancio.



# Corte dei Conti Lombardia, Sez. contr., Delibera, 01/02/2017, n. 16



- ▶ La spesa per "adesione ad ANMIL-Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Onlus" non può essere ricondotta alle spese di rappresentanza, in quanto non è finalizzata ad accrescere il prestigio dell'ente comunale verso l'esterno; si aggiunga che, oltre all'erronea imputazione della spesa di che trattasi, il Collegio ravvisa criticità circa la sua sostenibilità a carico delle casse comunali, poiché non sussiste "la diretta inerenza" con i fini istituzionali dell'ente locale, che non ha specifiche competenze in materia di politiche sociali del lavoro.

# La verifica sui relativi regolamenti. Lombardia 6 del 2001



- ▶ Alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso di specie, le norme regolamentari di cui al Capo II del Regolamento di Economato, recanti previsioni generali ed astratte sulle spese di rappresentanza, risultano, in parte, in distonia con i parametri normativi e per l'effetto inidonee a rendere legittima ex se una eventuale spesa dell'Ente che a tali norme dovesse conformarsi.

- ▶ Relativamente all'art. 12 è in spregio alla legge il comma 2, laddove prevede che l'attività di rappresentanza “si concretizza in formule di cortesia quali **colazioni, pranzi, cene etc.**, finalizzati alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario in occasione di riunioni”.

- ▶ Con riferimento all'art. 13, il comma 1, lett. b) elenca le seguenti voci che non rispondono ai requisiti richiesti di spese considerate di rappresentanza. In particolare:
- ▶ “Spese sostenute dall'Amministrazione per onoranze funebri in caso di morte di (...) Amministratori e personale dipendente secondo le seguenti disposizioni:
- ▶ - per Sindaco, Assessori in carica e non più in carica, Consiglieri Comunali in carica e Dipendenti comunali in servizio: telegramma di condoglianza, necrologio, corona;
- ▶ - per Consiglieri comunali non più in carica, Dipendenti collocati a riposo, Parenti di primo grado di Amministratori in carica: telegramma di condoglianza e necrologio;
- ▶ - per parenti di primo grado di Dipendenti in servizio: telegramma di condoglianza”.

- ▶ Parimenti non è conforme alla legge la lett. c) dell'art. 1, citato, che recita “Medaglie e attestati offerti al proprio personale collocato a riposo. Le prime a coloro che abbiano prestato servizio nel Comunper almeno 25 anni senza demerito”.

# I gemellaggi

- ▶ Relativamente ai gemellaggi richiamati nel comma 2, in relazione ai quali “sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle per: a) alloggio, ricevimenti, addobbi, servizi di stampa con noleggio di materiale, diplomi, omaggi, pubblicità in genere”, valgono i principi già espressi da questa Sezione, a tenore dei quali le spese sostenute per l’organizzazione e l’attività di gemellaggio con altre amministrazioni locali, benché ammissibili in astratto, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate:
  - ▶ - dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  - ▶ - dalla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
  - ▶ - dalla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
  - ▶ - dalla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’Ente e la spesa erogata;
  - ▶ - dalla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (cfr. deliberazione Lombardia n. 19/2016/VSG).

# Il giudizio di conto

- ▶ 1. Con relazione n. 6/2024 il magistrato designato all'esame del conto giudiziale reso dall'economista del Comune di Sarentino per l'esercizio 2020 - sig.ra Kriemhild THALER - ed iscritto al n. 2379 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c. g. c., l'esame dello stesso.
- ▶ Al riguardo, ha evidenziato, in primo luogo, che la reversale dell'anticipazione 2020 è stata emessa solo nel 2021. Ha segnalato, poi, la presenza di criticità con riferimento alle spese di seguito indicate:
- ▶ · Buono 011 - euro 1.219,30 - utenza del servizio di accesso telematico alla banca dati della Motorizzazione civile;
- ▶ · Buono 249 - euro 115,40 - pasto in occasione di un incontro con la Commissione valanghe;
- ▶ · Buono 010 - euro 77,10 - pranzo con i rappresentanti della forestale;
- ▶ · Buono 65 - euro 108,10 - incontro con architetti riguardo il centro di protezione civile;

- ▶ • Buono 68 - limitatamente all'importo di euro 31,20 - consumazione pasti;
- ▶ • Buono 71 - euro 186,04 - merenda con gli addetti al servizio strade in occasione dell'apertura di Passo Pennes;
- ▶ • Buono 83 - euro 117,60 - pranzo con i rappresentanti della forestale alla sorgente Gentrum;
- ▶ • Buono 103 - euro 129,79 - cena con gli addetti del centro di riciclaggio;
- ▶ • Buono 113 - euro 45,50 - incontro con i rappresentanti della protezione civile;
- ▶ • Buono 145 - euro 155,00 - pasto in occasione di un sopralluogo con la Commissione valanghe.



# PQM



- ▶ La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano dichiara parzialmente irregolare, nei sensi specificati in motivazione, il conto giudiziale in epigrafe e condanna l'agente contabile XXXX al pagamento in favore del Comune di XXX della somma di euro 237,80, da rivalutare a decorrere dal 17 dicembre 2020; sull'importo così rivalutato saranno applicati gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
- ▶ Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in euro 144,00.

# Spese di rappresentanza e erogazioni



- ▶ Art. 12 legge 241 del 1990